



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Ritiratasi in camera di consiglio e così composta:

Dott. Giuseppe LO SINNO	Presidente
Dott. Carla SANTESE	Consigliere
Dott. Anna Chiara GIAMMUSSO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5322 RGAC dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza collegiale del 22 febbraio 2022, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso e vertente

TRA

GENOVA Monica Beatriz nata in Argentina il 14 novembre 1959 (GNVMCB59S54Z600P), elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari 4, presso lo studio dei procuratori, avv. Dario ANDREOLI e avv. Roberto COLELLI RIANO, che la rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di impugnazione

IMPUGNANTE

E

MARTINI Rita nata a Roma il 13 maggio 1947 (MRTRTI47E53H501P) in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di HENRI WINTERMANS S.r.l. (08044170580), elettivamente domiciliata in Roma, via Torino 29, presso lo studio del procuratore, avv. Gianluca TALANTI che, unitamente all'avv. Anna Sofia MAURO e all'avv. Andrea BELLETTI, le rappresenta e difende per delega allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

IMPUGNATE

OGGETTO: impugnativa del lodo arbitrale n° 1043/16, emesso in Roma il 12 gennaio 2016 presso la sede dell'arbitrato, munito di formula esecutiva il 27 gennaio 2016





CONCLUSIONI

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 22 febbraio 2022, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, i procuratori delle parti così concludevano:

per l'impugnante: “in accoglimento della proposta impugnazione, dichiarare la nullità parziale dell'impugnato lodo nella parte in cui condanna Monica Beatriz Genova al pagamento della somma di euro 316.457,69 oltre interessi legali, oltre al pagamento del 90 % delle spese legali e all' 80 % delle spese di CTU; dichiarare la nullità parziale dell'impugnato lodo per la parte in cui è stata respinta la richiesta di ampliamento della CTU sino all'esercizio 2010, disponendo il rinnovo della ctu e la convocazione del perito già nominato; dichiarare la nullità parziale dell'impugnato lodo nella parte in cui ha respinto la richiesta di emolumenti avanzata dall'impugnante per l'attività svolta come amministratore; per l'effetto, condannare HENRI WINTERMANS S.r.l. al pagamento della somma di euro 250.000,00; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, ivi incluse quelle di CTU;”

per le appellate: “rigettare l'avversa impugnazione; con vittoria delle spese di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2016 Monica Beatriz GENOVA – deducendo che il 21 gennaio 2015 Rita MARTINI, in proprio e quale amministratore di HENRI WINTERMANS S.r.l., aveva proposto domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale per sentir accertare che essa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2014 durante il quale aveva svolto le funzioni di amministratore, aveva commesso irregolarità, violazioni, abusi, arbitrii e omissioni e per sentir altresì accertare che essa non aveva diritto ad alcuna restituzione non avendo mai finanziato la società – conveniva innanzi a questa Corte d'Appello Rita MARTINI in proprio e quale amministratore di HENRI WINTERMANS S.r.l. e impugnava il lodo arbitrale n° 1043/16 emesso il 12 gennaio 2016, con cui l'arbitro unico l'aveva condannata al pagamento in favore di HENRI WINTERMANS S.r.l. della somma di euro 316.457,69 oltre interessi legali.

Deduceva, a fondamento della sua impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n° 5 e 11 per totale carenza di motivazione e contraddittorietà





delle statuizioni adottate, nonché la nullità del medesimo lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. n° 11, proponendo all'uopo due distinti motivi.

Si è costituita Rita MARTINI in proprio e quale amministratore di HENRI WINTERMANS S.r.l. che ha contestato l'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineandone l'inammissibilità e deducendo, nel merito, la sua infondatezza.

L'impugnazione è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 22 febbraio 2022, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di legge per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta da Monica Beatriz GENOVA va dichiarata inammissibile.

Deduce l'impugnante, con il primo articolato motivo, la parziale nullità del lodo in esame ai sensi dell'art. 829 n° 5 e 11 perché l'arbitro unico nel decidere la controversia sottoposta al suo esame <<...aveva adottato una motivazione del tutto carente e contraddittoria, tale da non consentire di poter seguire l'iter argomentativa in concreto svolto.>> (così testualmente a pag. 14 dell'atto di impugnazione). Specifica al riguardo la GENOVA, con il motivo in esame, che nel fare ciò l'arbitro aveva disatteso la sua prospettazione difensiva – secondo la quale i prelievi erano stati eseguiti legittimamente in quanto si trattava di restituzione di somme pervenute come finanziamento dei soci – e aveva invece dato valore alle prove fornite dalla MARTINI – che sosteneva di aver operato finanziamenti in favore della società – nonostante quest'ultima avesse prelevato somme ben più rilevanti.

Il motivo è inammissibile.

Osserva infatti questo collegio che, come noto, il vizio di omessa motivazione di cui all'art. 829, comma 1°, n° 5 c.p.c. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la "ratio" della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di "non motivazione" (così Cass. S.U. n° 24785/08 e Cass. n° 11315/07), restando invece precluso al giudice dell'impugnazione ogni sindacato sulla congruità della motivazione resa (cfr. n tal senso Cass. n° 7160/90) ovvero sulla sua logicità (così Cass. n° 2717/07 che ha altresì specificato che non spetta al giudice dell'impugnazione esaminare, sotto il profilo della





logicità della motivazione, la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri per accertare la comune volontà delle parti).

Nel caso di specie deve escludersi che si versi in un'ipotesi del genere, considerato che, come riconosce la stessa impugnante, una motivazione - sia pur se da essa definita illogica e inadeguata - è stata data dall'arbitro, che ha illustrato le ragioni del suo convincimento e ha motivatamente disatteso la tesi propugnata dall'odierna impugnante, specificando che <<... il CTU non può essere incaricato di ricercare elementi di prova, come è ben noto, che rientrano nella disponibilità della parte ed in questo caso non vengono neppure indicati elementi che possono consentire un intervento tecnico...>>, che <<... appare poco verosimile l'esistenza di versamenti dei quali la Sig.ra Genova abbia perso ogni memoria e di eventi che sembrano smentiti o quanto meno non provati dalla documentazione dalla stessa convenuta esibita unitamente alla memoria di replica - c.c. mastri ed estratti conto personali - posto che le anticipazioni vantate riguardano il patrimonio personale della Sig.ra Genova o nulla hanno a che vedere con la contabilità sociale.>> (così testualmente a pag. 19 del lodo impugnato), aggiungendo poi che <<... il Consulente di parte della convenuta nulla ha obiettato circa la ricostruzione fatta dal CTU ...>> e che di conseguenza <<... la richiesta di ampliare la consulenza per accertare l'esistenza di anticipazioni della Sig.ra Genova rilevanti e giustificative dei prelievi da essa fatti nel periodo 1.1.2012-30.6.2014 va rigettata e parimenti tutti i capitoli di prova che riguardano questo aspetto della controversia.>> (così testualmente a pag. 20 del lodo impugnato), concludendo infine che <<... il debito della Sig.ra Genova è stato già esaminato e quantificato alla luce delle risultanze peritali e tenendo conto di tutte le circostanze risultanti dagli atti...>> (così testualmente a pag. 30 dell'impugnato lodo).

Deve altresì escludersi che l'impugnato lodo sia da considerare nullo per l'intervenuta violazione dell'art. 829 n° 11 c.p.c. come ancora lamentato dalla GENOVA con il motivo in esame, per la contraddittorietà della motivazione adottata dall'arbitro.

E infatti è noto che il vizio di "contraddittorietà delle disposizioni" di cui al n° 11 del 1° comma dell'art. 829 c.p.c. si configura nell'ipotesi - del tutto diversa dal caso in esame - in cui vi sia inconciliabilità tra parti del dispositivo e non invece quando vi sia contraddittorietà tra dispositivo e motivazione o quando vi sia contraddittorietà della motivazione (a meno che tale contraddittorietà non sia così grave da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e si sostanzi quindi in una mancata motivazione: così Cass.





n° 1815/00). Nel caso di specie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve sicuramente escludersi che l'impugnata pronuncia sia in alcun modo viziata da contraddittorietà.

A identiche conclusioni deve altresì pervenirsi con riguardo al secondo motivo di censura, anch'esso basato sulla dedotta violazione dell'art. 829, 1° comma n° 11 c.p.c. per non aver l'arbitro accolto la domanda di pagamento di somme avanzata in via riconvenzionale dalla GENOVA. E infatti diversamente da quanto sostenuto dall'odierna impugnante, l'arbitro ha chiaramente – seppur succintamente – esposto le ragioni di tale rigetto, avendo esso affermato di non poter esaminare la relativa questione perché esorbitante dalla sua competenza in quanto <<... i crediti vantati dalla Sig.ra Genova circa l'asserita esistenza di un rapporto di lavoro tra essa e la Società, essendo la competenza dell'arbitro rigorosamente circoscritta dalla clausola compromissoria, che fa esclusivo riferimento, conformemente alla previsione di legge, ai rapporti sociali, si tratta evidentemente di domanda inammissibile.>> e che << Quanto agli emolumenti pretesi dalla Sig.ra Genova per l'attività di amministratore unico, l'Arbitro condivide l'insegnamento della prevalente giurisprudenza circa la non debenza di compensi all'amministratore se non previsti per statuto o delibera assembleare.>> (così testualmente a pag. 31 dell'impugnato lodo). Del tutto evidente è dunque la circostanza che, nel caso di specie, esiste una congrua motivazione che sorregge la decisione adottata dall'arbitro. Ne deriva l'inammissibilità anche del secondo motivo di censura.

Per quanto sin qui detto, disattesi tutti i motivi, va per l'effetto dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione così come proposta da Monica Beatriz GENOVA avverso il lodo arbitrale n° 1043/16 emesso in Roma il 12 gennaio 2016.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. n° 55/14 e in particolare dello scaglione per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 (così come dichiarato dall'impugnante nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio), in base al seguente prospetto:

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 4.180,00;

Fase introduttiva: valore minimo di liquidazione euro 2.430,00;

Fase decisoria: valore minimo di liquidazione euro 6.950,00.

Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17





della legge n° 228/12.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da GENOVA Monica Beatriz avverso il lodo arbitrale n° 1043/16, emesso in Roma il 12 gennaio 2016;
- 2) condanna GENOVA Monica Beatriz alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 13.560,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 novembre 2022.

Il Consigliere rel.

Il Presidente

Arbitrato in Italia

